

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1287

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche agli articoli 60 e 67 della Costituzione

Presentata il 10 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale risponde allo scopo di assicurare un maggiore collegamento tra eletti ed elettori e di introdurre meccanismi volti ad impedire fenomeni di trasformismo, garantendo l'effettivo rispetto della volontà degli elettori.

Essa è composta da due articoli.

All'articolo 1 si propone di limitare a due il numero massimo di mandati parlamentari consecutivi, fatta dunque salva la possibilità di ripresentarsi dopo un intervallo di una legislatura, e fatte salve le legislature che per scioglimento anticipato si interrompano nella prima metà del quinquennio. Solo il ritorno del parlamentare alla vita quotidiana può infatti impedire, o quanto meno limitare, l'attuale crescente sfiducia degli elettori nei confronti degli eletti.

All'articolo 2 si propone la possibilità di prevedere, con un autonomo provvedimento legislativo, l'eventuale decadenza

dal mandato dei membri del Parlamento che aderiscano a uno schieramento diverso da quello nell'ambito del quale sono stati eletti, con la conseguente indizione delle elezioni suppletive o — se si tratta di deputati eletti con il sistema proporzionale — con la proclamazione del primo dei non eletti nella medesima lista.

Non si tratta di limitare la libertà dei parlamentari di esercitare le funzioni secondo la propria coscienza ed i propri convincimenti, che non può essere messa in discussione, ma di far rispettare la volontà degli elettori e di affermare un principio di etica politica, valido sia con un sistema elettorale proporzionale che con un sistema maggioritario.

Lo scopo della riforma che si propone è quello di contribuire alla moralizzazione della vita politica e di dare una risposta alla crescente disaffezione dei cittadini, dimostrata, tra l'altro, dall'aumento dell'astensionismo nelle competizioni elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All'articolo 60 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nessuno può essere eletto membro del Parlamento per più di due legislature consecutive, salvo il caso di scioglimento delle Camere che intervenga nella prima metà della legislatura ».

ART. 2.

1. All'articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legge può prevedere la decadenza dal mandato dei membri del Parlamento che, tenuto conto della legge elettorale vigente, aderiscono a uno schieramento o ad una coalizione diversa da quella nell'ambito della quale sono stati eletti ».

